

**COMUNE DI VIVERONE**

PROVINCIA DI VERCELLI

(1)

**ORIGINALE**DELIBERAZIONE N. 11/93

Trasmesso al CO.RE.CO. Sezione di BIELLA

con elenco N. .... prot. N. ....

In data .....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**del giorno 4 marzo 1993Sessione (2) ..... Adunanza stra ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Esame ed approvazione nuovo Statuto Consorziiale ai sensi dell'art. 60 L.142/90 "Consorzio Intercomunale per la costruzione-potenziamento e gestione dei collettori e dell'impianto di depurazione comprensorio Lago di Viverone.

L'anno millenovecento novantare addì quattro del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1) CLERICO LORENZO
- 2) PASTORIS MASSIMO
- 3) ZUBLENA MAURIZIO
- 4) GALLIONE ROSA
- 5) DEFILIPPI VANNI
- 6) FERRARIS FRANCESCO
- 7) GIULIANO PASQUALE
- 8) TARELLO DIEGO
- 9) BARBIERI STEFANO
- 10) ZOLA GIUSEPPE
- 11) TARELLO FERRUCCIO
- 12) MILANELLO CARLO DANTE
- 13) POZZO GIUSEPPE
- 14) BODO ENZIO
- 15) CARISIO RENZO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
<b>TOTALI</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. CLERICO Lorenzo nella sua qualità di (3) Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione C.C. n. 11/93, pareri di cui all'art.53  
L.8/6/1990, n.142:

Il responsabile del Servizio Tecnico esprime parere \_\_\_\_\_

IL TECNICO  
\_\_\_\_\_

Il responsabile del Servizio di Ragioneria esprime parere \_\_\_\_\_  
e attesta copertura finanziaria art.55.

L'INCARICATO  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale esprime parere di LEGITTIMITA' e visti i  
pareri dei responsabili dichiara la regolarita' tecnica-contabile  
e di copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  
\_\_\_\_\_

Deliberazione C.C. n. 11/93 del 4.03.1993

OGGETTO: **Esame ed approvazione nuovo Statuto Consorziabile ai  
sensi dell'art.60 L.142/90 "Consorzio Intercomunale per  
la costruzione-potenziamento e gestione dei collettori  
e dell'impianto di depurazione comprensorio Lago di  
Viverone.**

^^^--^^

IL PRESIDENTE

FA presente al consesso che l'Assemblea Consorziabile ha approvato  
il nuovo Statuto del Consorzio per la depurazione delle acque del  
Lago di Viverone, unitamente all'apposita convenzione. Tale atto  
e' divenuto regolarmente esecutivo, ed ora i Consigli Comunali  
dei rispettivi Enti devono procedere alla sua approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri e non occorrendo quello tecnico;

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO il nuovo Statuto Consortile e il relativo schema di  
Convenzione;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

CON VOTI unanimi, palesi:

D E L I B E R A

Per quanto in narrativa:

- di approvare, come approva, l'allegato Statuto del Consorzio Intercomunale per la Costruzione-Potenziamento e Gestione dei Collettori e dell'Impianto di Depurazione - Comprensorio Lago di Viverone, composto di n.34 articoli;
- di approvare, altresì, come approva l'unito schema di Convenzione composto di n.9 articoli;
- di dichiarare l'articolato Statuto unitamente allo schema di convenzione, atti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

-^--^-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1) CLERICO Lorenzo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(1) DEFILIPPI Vanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) DI PIERRO Angelo

N. .... Reg. Pubbl.

~~Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2).~~

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all'albo comunale il giorno **11 MAR. 1993** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal **11 MAR. 1993** al **26 MAR. 1993**

Dalla Residenza Municipale, il **11 MAR. 1993**

Visto: IL SINDACO

CLERICO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI PIERRO Angelo

(Spazio riservato per il visto di approvazione).

Si certifica che questa deliberazione viene ripubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **24 APR. 1993** al **9 MAG. 1993**

Viverone, li **24 APR. 1993**

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



A norma dell'art. 3, 4° comma legge n.241/90, si rende noto che, dopo l'intervenuta esecutività del presente atto, è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. per il Piemonte ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 8.6.1990 n.142 col giorno **6-4-1993**

il **7-4-1993**



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Per le copie scrivere "Firmato"

(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale

## COSTITUZIONE E SCOPO

### Art. 1

E' costituito ai sensi dell'art.60 L.142/90, fra i Comuni di Viverone, Roppolo, Piverone, Azeglio, il CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA COSTRUZIONE-POTENZIAMENTO E GESTIONE DEI COLLETTORI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Comprensorio Lago di Viverone.

### Art. 2

Scopo del Consorzio e':

- la gestione dell'impianto di depurazione intercomunale nonche' tutte le attivita' inerenti.
- Impartire le linee generali sia di ordine tecnico che di ordine operativo alle quali devono uniformarsi i comuni consorziati.
- Provvedere all'ampliamento o alla riduzione del numero dei Comuni consorziati.

## SEDE DEL CONSORZIO

### Art. 3

La sede del Consorzio e' istituita presso il Palazzo Municipale di VIVERONE.

## ORGANI

### Art. 4

Sono organi del Consorzio:

- 1 - L'Assemblea Consorziale
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione
- 3 - Il Presidente
- 4 - Il Direttore.

Gli stessi rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

## Art. 5

L'Assemblea Consorziale e' composta dai Sindaci o da un loro delegato dei Comuni Consorziati. Elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice-Presidente.

## Art. 6

(Competenze dell'Assemblea Consorziale)

L'Assemblea Consorziale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

L'Assemblea Consorziale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a - statuto dell'ente, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b - programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
- c - la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- e - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea Consorziale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Segretario;
- g - le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consorziale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- h - elezione contestuale del Presidente, del vice-Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 7

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- 1 - L'Assemblea Consorziale e' convocata dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.
- 2 - Essa si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di ottobre e giugno.
- 3 - L'Assemblea puo' essere convocata in via straordinaria:
  - a) per iniziativa del Presidente
  - b) per iniziativa del Consiglio di Amministrazione
  - c) su richiesta di un quinto delle quote di partecipazione.
- 4 - Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' stata adottata la deliberazione o e' pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, l'Assemblea puo' essere convocata, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro piu' anziano di eta' tra i componenti, o tra i presentatori.
- 5 - In caso di urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti presenti.

## Art. 8

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 - L'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea Consorziale e' stabilito dal Presidente.

## Art. 9

### CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1 - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio dei componenti, nei seguenti termini, con lettera A.R.:
  - a - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

- b - almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
  - c - almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 2 - Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
  - 3 - Gli atti dell'Assemblea vanno depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta.

#### Art. 10

##### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 1 - L'Assemblea Consorziale si riunisce validamente con la presenza dei componenti detentori nel complesso di una quota non inferiore al 50% del valore della responsabilita'.
- 2 - Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validita' dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/5 delle quote di partecipazione.
- 3 - L'Assemblea Consorziale non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la meta' dei componenti assegnati.
- 4 - Non concorrono a determinare la validita' dell'adunanza:
  - a - i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi dalla sala;
  - b - coloro che escono dalla sala prima della votazione;

#### Art. 11

##### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 1 - Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza delle quote dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.



- 3 - Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti rappresentanti oltre il 50% delle quote degli Enti.

#### Art. 12

##### PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1 - Le sedute dell'Assemblea Consorziale sono pubbliche. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono segrete.
- 2 - Qualora, pero', in occasione di discussione su persone si dovessero formulare valutazioni e/o apprezzamenti, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Richiesta in tal senso puo' essere avanzata da qualsiasi componente l'Assemblea, per analoghe circostanze. In questo caso, promossa la votazione palese dal Presidente, questi disporra' di conseguenza.

#### Art. 13

##### DELLE VOTAZIONI

- 1 - Le votazioni, di regola, hanno luogo con voto palese.
- 2 - Le votazioni da effettuare a scrutinio segreto, sono quelle riferentesi a persone quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' e/o valutazioni di azioni da questi svolte.

### CAPO III

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

##### Art. 14

#### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente che lo presiede e di quattro componenti scelti anche fra gli eletti nelle Assemblee dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati, gli stessi devono possedere competenza tecnica nel settore, nonché i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.

##### Art. 15

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Le adunanze per l'elezione contestuale del Presidente e dei componenti sono convocate e presiedute dal Presidente.
- 2 - Il Presidente, il vice-Presidente ed i componenti sono eletti dalla Assemblea Consorziale.
- 3 - L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta delle quote degli enti.
- 4 - A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
- 5 - Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento.

##### Art. 16

#### DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

- 1 - Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

- 2 - In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente, e si fa luogo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.15 del presente Statuto, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
- 3 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente, il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Presidente o di altro componente.
- 4 - In questa ultima ipotesi, il Presidente, propone alla Assemblea Consorziale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga il componente cessato dalla carica. L'elezione - da tenersi a scrutinio palese - avviene nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta delle quote degli Enti e, nella terza votazione con la maggioranza semplice delle quote.
- 5 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un componente, il Presidente, o altro componente delegato dal Presidente, ne assume le funzioni.

#### Art. 17

#### REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato dinanzi alla Assemblea Consorziale.
- 2 - Il voto contrario della Assemblea Consorziale, ad una proposta del Consiglio di Amministrazione, non comporta l'obbligo di dimissioni.
- 3 - Il Presidente e i componenti cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta delle quote degli Enti consorziati, da parte dell'Amministrazione Consortile.
- 4 - La mozione deve essere sottoscritta dai componenti l'Assemblea e riportare almeno 1/3 delle quote degli Enti. Essa puo' essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente e di nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

## Art. 18

### DIMISSIONI DEL PRESIDENTE O DI OLTRE LA META'

#### DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Le dimissioni del Presidente o di oltre la meta' dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinano la cessazione dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 2 - Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art.39, comma 1, lett. b), n.1) della legge 8 giugno 1990, n.142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza del Consiglio di Amministrazione o della Assemblea Consorziale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
- 3 - Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Presidente convoca l'Assemblea Consorziale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.  
In caso di mancata convocazione, vi provvede il componente anziano. Si applicano i commi 2, 3, 4, e 5 dell'art.15 del presente Statuto.
- 4 - Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

## Art. 19

### REVOCA DEI COMPONENTI

- 1 - Il componente il Consiglio di Amministrazione puo' essere revocato per deliberazione della Assemblea Consorziale, su motivata proposta per iscritto del Presidente, nei casi di:
  - mancato intervento a tre consecutive riunioni senza giustificato motivo;
  - per giusta causa.
- 2 - La seduta e' pubblica e deve avere luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.
- 3 - Per la validita' della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta delle quote degli Enti.

## Art. 20

### ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - L'attivit  del Consiglio di Amministrazione   collegiale.
- 2 - I componenti sono corresponsabili degli atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione, e individualmente per quelli proprii.

## Art. 21

### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione   l'organo esecutivo del Consorzio.
- 2 - Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati all'Assemblea Consorziale e al Presidente.
- 3 - Riferisce all'Assemblea Consorziale sulla propria attivit , con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4 - Svolge attivit  propositiva e di impulso nei confronti della Assemblea Consorziale.

## Art. 22

### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione   convocato e presieduto dal Presidente.
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della met  pi  uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione stesso.
- 4 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti nel numero fissato dall'art.14 del presente Statuto.

Art. 25

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Consorzio.

Art. 26

DIRITTO DI ACCESSO

- 1 - Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Consorzio.
- 2 - Possono richiedere copia previo il pagamento dei costi che verra' determinato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED OBBLIGHI FINANZIARI

I Comuni consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della spesa ordinaria prevista nel bilancio preventivo del Consorzio, da conguagliarsi all'atto della approvazione del riparto annuale di spesa.

Qualora i pagamenti non venissero fatti dai Comuni nella misura e nei termini stabiliti, sara' provocata l'emissione del mandato d'Ufficio, addossando le eventuali spese e gli interessi al Comune inadempiente.

Tutte le spese di gestione inerenti l'intera attivita' verranno ripartite nel modo seguente:

VIVERONE	35%	(trentacinque %)
PIVERONE	25%	(venticinque %)
AZGLIO	23%	(ventitre %)
ROPOLO	17%	(diciassette %)

Art. 28

SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA

Il servizio di cassa e di Tesoreria verra' esplicito da un Tesoriere a norma della Legge regolante detti servizi.

## Art. 32

### PERSONALE

Dall'atto della sua costituzione il Consorzio si avvarrà di un Segretario e di un Direttore, i quali possono essere scelti tra il personale di un Comune consorziato, previa apposita autorizzazione.

Il Consorzio può avvalersi inoltre della consulenza di tecnici qualificati.

La nomina del predetto personale, l'affidamento degli incarichi, i relativi assegni ed indennità saranno deliberati dall'Organo competente. L'indennità sarà rapportata ad 1/4 del singolo trattamento economico in godimento.

Il Segretario assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a lui compete curare la verbalizzazione delle sedute medesime.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed inoltre:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio e del conto consuntivo;
- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- può stare in giudizio anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda;
- provvede agli appalti ed alle forniture indispensabili al normale ed ordinario funzionamento del Consorzio;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto.

## Art. 33

### SCIoglimento

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli Enti Consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino almeno i tre quarti delle quote degli Enti consorziati.

Il relativo atto dovrà ottenere la maggioranza qualificata pari a 3/4 delle quote degli Enti.

## Art. 34

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, varranno le norme della legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n.142/90 e delle altre in vigore.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  
VIVERONE - PIVERONE - ROFPOLO - AZEGLIO  
PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE "LAGO DI VIVERONE"  
(ex art.25 comma 2')**

**Art. 1**

**OGGETTO E FINE**

I Comuni di Viverone-Piverone-Roppolo-Azeglio, ai sensi dell'art.24 e 25 della L.142 dell'8.06.1990, stipulano la presente convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma consorziale, il servizio di depurazione acque "Lago di Viverone" del disciolto Consorzio, essendo stati gli stessi impegnati nella partecipazione dell'ex Consorzio ai sensi dell'art. 1 dello Statuto approvato con atto A.G. 23/83 e D.P.G.R. 5740 del 17.07.1984.

**Art. 2**

**DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente convenzione avra' durata sino all'esaurimento dello scopo, e comunque fino al 2099.  
Ogni Comune potra' richiedere di recedere dalla presente convenzione, ove avesse la possibilita' di non piu' usufruire dell'impianto di depurazione, il che dovra' essere dimostrato tecnicamente e previa approvazione a maggioranza qualificata pari ai 3/4 delle quote degli Enti.

**Art. 3**

**FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA**

Le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione del servizio sono esercitate dai Sindaci o loro delegati dei Comuni di Viverone, Piverone, Roppolo e Azeglio.

**Art. 4**

**TRASMISSIONE ATTI FONDAMENTALI**

Il Presidente del Consorzio dovra' provvedere obbligatoriamente a recapitare presso la sede dei Comuni Consorziati tutti gli atti di competenza dell'Assemblea Consorziale ex art.6 dello Statuto. A richiesta scritta da parte di qualsiasi Sindaco dei Comuni Consorziati, verranno inviati gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione.



Tutti gli atti del Consorzio sono comunque consultabili presso la sede del Consorzio come istituita all'art.3 dello Statuto.

#### Art. 5

##### CONSULTAZIONE ENTI PARTECIPANTI

Ciascun Comune facente parte del Consorzio avra' diritto di sottoporre all'Assemblea Consorziale problemi attinenti l'attivita' e gli scopi del Consorzio.

La convocazione dell'Assemblea avverra' nei termini previsti dallo Statuto.

L'Assemblea Consorziale e' obbligata ad esaminare le proposte ed a formulare motivate risoluzioni al Comune proponente.

Ogni qual volta v'e' richiesta da parte di coloro che, facenti parte dell'Assemblea Consorziale, rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione per la trattazione di un argomento di particolare rilevanza, il Consiglio di Amministrazione dovra' richiedere il parere consultivo a tutti partecipanti del Consorzio.

Il parere espresso dagli enti consultati dovra' pervenire al Consorzio entro trenta giorni dalla richiesta, dopo di che non potra' piu' essere preso in esame.

In caso di urgenza, onde evitare danni economici, o interruzioni di servizio, il Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilita' puo' assumere le decisioni di competenza.

#### Art. 6

##### RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari fra i Comuni consorziati sono ispirati al principio della solidarieta' e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto la spesa per l'intera gestione, sara' ripartita ai sensi e per gli effetti dell'art.27 dello Statuto Consorziale.

#### Art. 7

##### OBBLIGHI DEI SINDACI E GARANZIE

Ogni Sindaco e' tenuto alla stretta osservanza della presente convenzione ed in particolare modo al rispetto degli oneri finanziari cosi' come previsto all'art.6.

#### Art. 8

Il Consorzio si obbliga a realizzare tutte le opere interessanti le zone denominate della Boscarina e delle Piane in Comune di Azeglio, e comunque tutte le opere previste nel progetto originario e già finanziate.

#### Art. 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia.